



Giunta Regionale della Campania

PROC. N. 3441/A/2022

PROCEDURA DI GARA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DI UN APPALTO INTEGRATO, EX ART.59 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II., PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RECUPERO DELLA BIBLIOTECA DI S.M. DEGLI ANGELI, DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, AI SENSI DELL'ART. 95 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II.

CUP: B63J19000070001 - CIG: 9263635170

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO INTEGRATO

1. OGGETTO DELL'APPALTO

L'affidamento in oggetto avverrà con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento mediante appalto integrato, ai sensi dell'art. 59, comma 1, 4° periodo, del d.lgs. 50/2016, (così come modificato dalla L. n. 120/2020 e s.m.i.) della progettazione esecutiva e della esecuzione dei lavori indicati in oggetto, sulla base del progetto definitivo.

L'intervento prevede, in una prima fase (primo lotto di lavori oggetto del presente appalto), il recupero dell'immobile destinato ad ospitare i volumi della Biblioteca Marotta dal punto di vista strutturale. Tali opere consisteranno: nella demolizione e ricostruzione della struttura del corpo aggiunto all'edificio principale lato giardino – destinato ad ospitare i volumi esistenti - in ottemperanza alla vigente normativa sismica e nel miglioramento statico – sismico dell'edificio principale costituito dagli storici locali che verranno adibiti alla ricezione pubblica.

La progettazione definitiva approvata riguarda l'intero intervento, quindi non solo il lotto in oggetto e risulterebbe esecutiva fatto salvo il necessario adeguamento del progetto delle strutture alla nuova normativa vigente. Progetto strutturale da rendersi in versione esecutiva ed oggetto del presente appalto integrato del primo lotto dei lavori a farsi.

Alla luce dei criteri stabiliti dall'art. 28 del D.lgs. n. 50/2016, l'affidamento ha per oggetto un contratto misto di lavori e servizi in quanto è prevista sia la redazione del progetto esecutivo delle strutture e l'eventuale adeguamento della progettazione esecutiva già redatta, comprensivo del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, sia l'esecuzione dei lavori strutturali relativi al primo lotto dell'intervento: *“Santa Maria degli Angeli a Pizzofalcone - Progetto per la realizzazione di una Biblioteca per l'Istituto agli Studi Filosofici di Napoli nei locali di Piazza Santa Maria degli Angeli a Pizzofalcone di proprietà della Giunta Regionale della Campania”*, secondo le specifiche riepilogate di seguito indicate e ben dettagliate nel progetto definitivo dei lavori approvato.

L'appalto verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.lgs n. 50/2016. Il luogo di svolgimento dell'appalto è nel Comune di Napoli, Codice NUTS ITF33.

Il presente Capitolato speciale d'appalto, allegato al bando di gara ne costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara nonché le ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto *“Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la realizzazione di una Biblioteca per l'Istituto agli Studi Filosofici di Napoli nei locali di Piazza Santa Maria degli Angeli a Pizzofalcone di proprietà della Giunta Regionale della Campania – 1° lotto”*.

L'Appalto in oggetto è stipulato “a corpo”. L'Appaltatore, avendo esaminato il progetto definitivo dei lavori in appalto, comprensivo delle sue proposte e integrazioni tecniche, lo riconosce proprio e quindi sufficiente ai fini dell'elaborazione del progetto esecutivo; ed ha dato atto, inoltre, che l'opera può essere eseguita al prezzo offerto, fatto salvo quanto di seguito indicato rispetto all'obbligatorietà della clausola di revisione dei prezzi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni, in legge 28 marzo 2022, n 25.

Il progetto definitivo dei lavori, posto a base di gara, è stato sottoposto alla verifica di una società d'Ingegneria affidataria dei servizi tecnici de quo, giusto rapporto di verifica redatto ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016 che per il progetto esecutivo redatto dai progettisti

interni alla Stazione Appaltante rappresentava quanto segue: *il progetto esecutivo risulta NON VERIFICATO, in virtù di alcune incongruenze rilevate sul progetto strutturale e conseguentemente sugli elaborati tecnico - economici (computo metrico, quadro economico, capitolato ecc.) pertanto Il RUP, conseguentemente, in attuazione di quanto relazionato dall'Unità di Verifica, declassifica il progetto esecutivo ad un livello definitivo ed a tal fine si è provveduto ad integrare alcuni elaborati quali computo metrico, quadro economico e capitolato speciale di appalto al fine di procedere all'affidamento dell'intervento mediante appalto integrato secondo quanto disciplinato e nei limiti dall'art.1 della L.55/2019, come modificato dal Decreto semplificazione e dal Decreto semplificazione BIS. Il progetto esecutivo, dovrà recepire tutte le prescrizioni riscontrate nel seguente report conclusivo della verifica.*

- Con successivo ed apposito verbale prot. n. 0201742 del 23/04/2020, redatto in data 22/04/2020, il RUP - ing. Luigi Gaglione - e il Responsabile del Gruppo di Progettazione - arch. Francesco D'Agostino - hanno proceduto, sulla scorta del rapporto finale di verifica redatto dallo Studio Discetti, alla verifica del progetto per la realizzazione della biblioteca dell'Istituto italiano per gli Studi Filosofici nei locali di proprietà regionale di Piazza Santa Maria degli Angeli, 1 – Napoli.

2. Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo dell'appalto è pari a **€ 1.204.984,00** oltre IVA ripartito come indicato nelle tabelle seguenti:

LAVORI	Categoria	Classifica	Opere edili	Manodopera	Sicurezza non soggetta a ribasso	Totale Lavori
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali	OG2	III bis	€688.150,00	€426.231,00	€54.703,00	€1.169.084,00

Per l'esecuzione dei lavori è stato dunque stimato un importo complessivo, soggetto a ribasso, pari a **€ 1.169.084,01**, compresi oneri aziendali per la sicurezza da esplicitare in sede di offerta, di cui **€ 54.703,00** per costi della sicurezza non soggetti a ribasso. Ai sensi dell'art. 23 – comma 16 – del D.lgs. 50/2016 l'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che sono stati stimati pari a **€ 426.231,61**. Tali costi sono stati calcolati, per i lavori di realizzazione dell'opera, sulla base delle tabelle del Ministero del lavoro e delle politiche sociali approvate con Decreto Direttoriale n. 23/2017 del 3 aprile che definiscono il costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese del settore dell'edilizia ed attività affini.

Il corrispettivo stimato della progettazione esecutiva, soggetto a ribasso, (esclusi oneri previdenziali 4%) è pari ad **€ 35.900,00**, di cui alla seguente tabella:

PROGETTAZIONE ESECUTIVA	L. 143/49 (Corisp.)	G (grado di complessità)	Prestazioni	Compenso Servizi
EDILIZIA: E.13 Biblioteca, Cinema, Teatro, Pinacoteca, Centro Culturale, Sede congressuale, Auditorium, Museo, Galleria d'arte, Discoteca, Studio radiofonico o televisivo o di produzione cinematografica – Opere cimiteriali di tipo monumentale, Monumenti commemorativi, Palasport, Stadio, Chiese	II/d	1,20	QbIII.05, QbIII.06 QbIII.07, Qcl.03	€15.900,00
STRUTTURE: S.04 Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.	IX/b	0,90	QbIII.01, QbIII.02 QbIII.03	€20.000,00

* Gli importi si intendono al netto di oneri previdenziali, assistenziali e IVA, se dovuti.	TOTALE SERVIZI	€35.900,00
---	-----------------------	-------------------

Per la progettazione sono dunque stimati:

- **€ 15.900,00** per la progettazione esecutiva, piano di manutenzione dell'opera, progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche, piano di Sicurezza e Coordinamento, Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione.
- **€ 20.000,00** per la progettazione esecutiva delle strutture.

Tali importi sono stati calcolati con riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24 – comma 8 – del decreto legislativo n. 50 del 2016".

L'importo è comprensivo della progettazione esecutiva, degli oneri per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e della progettazione delle eventuali soluzioni migliorative proposte in sede di gara.

Il corrispettivo della progettazione comprende tutte le eventuali modifiche che dovranno essere apportate al progetto esecutivo presentato alla stazione appaltante, che dovessero essere ritenute necessarie e richieste dall'Ufficio Tecnico della Direzione Generale Risorse Strumentali n. 15 della Giunta Regionale della Campania.

L'importo dell'appalto, stabilito in complessivi **€ 1.204.984,27** oltre IVA, è ripartito secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

Lavori	€ 1.169.084,00
Servizi di progettazione	€ 35.900,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 1.204.984,00

Tutti i prezzi e gli importi sono al netto dell'IVA. Gli importi e i prezzi posti a base di gara sono comprensivi di ogni onere, contributo fiscale, amministrativo, previdenziale (esclusi oneri 4% servizio progettazione), assistenziale, compensativo e/o royalties di qualunque tipologia che l'offerente dovrà sostenere per assicurare le attività dell'appalto, del costo della manodopera durante l'esecuzione dei lavori nonché degli oneri aziendali delle misure in materia di salute e sicurezza e di ogni onere necessario per lo svolgimento delle procedure amministrative, a carico dell'affidatario, relative ad *autorizzazione sismica, collaudo e/o a titolo di esempio: pratiche antincendio per l'ottenimento del CPI, certificato di agibilità, ecc.*

3. MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Prima della formulazione dell'offerta il concorrente ha l'obbligo d'eseguire accurata verifica dello stato dei luoghi e la valutazione di tutti i vincoli e circostanze che possano influire nello svolgimento dei lavori e quindi sull'offerta; egli dovrà controllare le voci riportate nella lista attraverso l'esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo metrico. In esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive e ad inserire le voci e le relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte integrante del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire.

1. Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 59, comma 5-bis, del Codice dei Contratti, e degli articoli 43, comma 6 del regolamento generale.
2. L’importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità, fatta eccezione per l’inserimento della clausola di revisione dei prezzi, limitatamente alla parte dei lavori.
3. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in elenco, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al comma 4.
4. I prezzi unitari di cui al comma 3, ancorché senza valore negoziale ai fini dell’appalto e della determinazione dell’importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili.
5. Il prezzo a corpo compensa integralmente tutti gli oneri e spese, comprese le eventuali opere di completamento necessarie alla costruzione, nessuno escluso, posti a carico dell’Appaltatore dal presente Capitolato Speciale d’Appalto, per la realizzazione dell’opera, comprendendo tutto quanto previsto dallo sviluppo del Progetto esecutivo e di cantiere redatto dall’Appaltatore medesimo. Tale prezzo a corpo, compensa altresì ogni eventuale lavoro in variante, aggiunte e lavori suppletivi di dettaglio che si rendessero necessari in sede di esecuzione dei lavori e delle forniture per la realizzazione delle opere, per dare le stesse perfettamente compiute a regola d’arte e funzionanti.
6. Sono possibili varianti solo nei casi previsti dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016. Tali varianti saranno espletate nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei Contratti.
7. Sono ammesse, altresì, varianti nell’esclusivo interesse della Committente, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, nei casi previsti dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.
8. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può, comunque, superare il 5% dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera (Art. 106 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 50/2016).
9. Rimane comunque confermata la facoltà prevista dall’art. 109 del D.Lgs. 50/2016 (recesso per volontà della Committente), così come la facoltà della Committente prevista dall’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, di ordinare l’esecuzione dei lavori in misura inferiore ad un quinto dell’importo di contratto. Nel caso di cui sopra l’Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta eccedente quanto previsto negli stessi articoli.
10. Per l’esecuzione di eventuali categorie di lavoro non previste, si procederà alla formazione di nuovi prezzi con le norme previste dall’ art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
11. Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato si rimanda alla disciplina prevista dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e dagli atti regolamentari che verranno adottati in tema di varianti.
12. La variazione predetta sarà ordinata e motivata sul piano tecnico dalla Direzione dei Lavori con apposito Ordine di Servizio e autorizzata dal RUP. Sarà onere dell’Appaltatore provvedere ad adeguare i disegni di progetto e i documenti relativi, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori.
13. L’indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull’importo complessivo dell’offerta che, seppure determinato attraverso l’applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile.

4. Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

Ai sensi del combinato disposto dell'art.216 commi 14 del D. Lgs. n.50/ 2016 e ss.mm.ii., dell'art.105 del D.Lgs.n.50/2016, degli artt.61 e 90, del D.P.R. n.207/2010 (in quanto compatibili) e dell'art. 1 comma 2 del D.M.248/2016. Il progettista ha proceduto, per come stabilito all'art. 32 – comma 7 – del DPR 207/2010, all'aggregazione delle varie voci di lavoro del computo metrico estimativo definendo le opere oggetto del presente appalto, riconducibili alle categorie di seguito riportate da possedere per classifica adeguata ai lavori da assumere. Le categorie risultano così articolate:

CATEGORIE E CLASSIFICHE OPERE								
Categ.	Declaratoria	Classific a	Importo €	%	Indicazioni ai fini della gara			
					Prevalente o scorporabile	Qualific Obblig.	Subappaltabile (cfr Determina a contrarre)	
OG2	RESTAURO E MANUTENZION E DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI	III bis	€ 1.169084,00	100	PREVALENT E	SI	Nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto semplificazion e BIS, trattandosi di categoria prevalente è vietato l'affidamento a terzi dell'integrale esecuzione delle prestazioni e delle lavorazioni	Nel limite complessiv o del 70% dell'importo dei lavori di contratto
TOTALE			€ 1.169084,00	100				

I costi della manodopera, ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.lgs. n. 50/2016, sono quantificati in **€ 426.231,61**.

5. OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO

Il termine utile complessivo per dare esecuzione all'appalto è fissato in **240 (duecentoquaranta)** giorni naturali e consecutivi così suddivisi:

1. Redazione Progettazione esecutiva: durata **30 gg** naturali e consecutivi a decorrere dal verbale di consegna del relativo servizio di ingegneria ed architettura ed ulteriori **10 gg** per eventuali correzioni richiesta dalla stazione appaltante, a decorrere dall'invio della nota di sollecito del RUP;
2. Verifica e Approvazione della progettazione esecutiva: **40 gg** naturali e consecutivi a decorrere dalla data di consegna da parte dell'Appaltatore di tutti gli elaborati progettuali contrattualmente previsti per il completamento del progetto, ai sensi dell'art. 26, comma 8-bis del Codice;
3. Esecuzione dei lavori: durata complessiva di **160 gg** naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna lavori, redatto dalla Direzione dei Lavori a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo da parte della Committente.

Si precisa che l'esecuzione dei lavori è subordinata all'approvazione della progettazione esecutiva.

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

6. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

7. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - il presente Capitolato, comprese le tabelle allegate allo stesso;
 - l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica presentate dall'Operatore Economico;
 - gli elaborati del progetto posto a base di gara, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 2;e, ancorché non materialmente allegati:
 - i piani di sicurezza, comunque denominati, redatti ai sensi ed in ottemperanza del D.Lgs. n.81/2008.
2. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
 - il computo metrico estimativo;
 - le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori;
 - le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.
3. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
 - il D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici)
 - il D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici)

- il D.Lgs. n. 81/2008 (Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro).
- 4. L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni di cui al D.P.R. 10.9.1982, n. 915 e s.m.i., alle norme CEI, U.N.I., C.N.R..
- 5. Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al Titolo V del D.Lgs 81/2008, in materia di segnaletica di sicurezza sul luogo di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1.3.1991 e successive modificazioni e integrazioni riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", al D.Lgs 15.8.1991, n. 277 ed alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico).
- 6. L'Appaltatore è tenuto altresì all'osservanza di tutte le normative comunitarie e regolamentari vigenti ed alla connessa disciplina

8. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto posto a base di gara per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L'appaltatore all'atto della sottoscrizione, senza riserva alcuna, da atto della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l'immediata redazione del progetto esecutivo e la successiva immediata esecuzione dei lavori.
3. Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico-professionale l'impresa dovrà esibire, prima della stipula del contratto di appalto, al committente o al responsabile dei lavori almeno:
 - documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 81/2008;
 - specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 81/2008, di macchine, attrezzature e opere provvisorie;
 - elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori;
 - nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario;
 - nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza;

- attestati inerenti alla formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal decreto legislativo n° 81/2008;
- elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria;
- dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del decreto legislativo n° 81/2008;

9. FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016.

10. RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio nel rispetto di quanto prescritto nel presente capitolato. A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente capitolato, in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
3. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
4. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

11. NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto

concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente capitolato, negli elaborati del progetto definitivo.

2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, esse faranno capo a quanto prescriverà la Direzione dei Lavori all'uopo nominata per le opere de quo.

12. TRACCIABILITÀ

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e successive modifiche. In particolare, ai fini del presente intervento, pena la risoluzione di diritto del contratto, dovrà essere utilizzato conto corrente bancario o postale dedicato; i movimenti finanziari dovranno essere effettuati esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; dovranno essere comunicati prima della sottoscrizione del contratto gli estremi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui conti correnti in parola; ogni modifica relativa ai dati trasmessi dovrà essere debitamente comunicata.
2. Nel contratto sottoscritto con l'appaltatore sarà inserita apposita clausola, a pena di nullità, con la quale lo stesso assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
3. L'Amministrazione comunicherà al Ministero dell'Interno ed alla Prefettura di Napoli - UTG ogni notizia di inadempimento rispetto agli obblighi di cui all'art. 3 della L. 136/2010 posta in essere dall'appaltatore.
4. Fermo restando quanto previsto per il sub-appalto, l'appaltatore deve altresì trasmettere al Committente, prima dell'inizio della relativa prestazione, i contratti stipulati con i sub-fornitori per l'esecuzione, anche non in via esclusiva, del presente contratto, che, sulla base di quanto previsto dall'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016, non hanno le caratteristiche per essere considerati sub-appalto.
5. Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
6. L'appaltatore s'impegna a comunicare agli eventuali sub-appaltatori, sub-contraenti e sub-fornitori il codice unico di progetto (CUP) se esistente, ed il codice identificativo gara (CIG) relativi all'appalto.
7. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente si impegnano a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Napoli della notizia dell'inadempimento di eventuali proprie controparti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

13. CONVENZIONI EUROPEE IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI

1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.

2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente capitolato d'oneri, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPO 3 - TERMINI PER LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE

14.PROGETTAZIONE ESECUTIVA

1. L'attività di progettazione dovrà essere svolta sia con riferimento ai contenuti del progetto definitivo posto a base di gara, che a quelli dell'offerta tecnica e migliorativa presentata dal Concorrente e costituente parte integrante del contratto. L'importo offerto dall'aggiudicatario si intende, come da offerta tecnica e migliorativa presentata dal concorrente a corpo, anche nel caso in cui detti contenuti dovessero comportare un maggiore importo degli oneri progettuali.
2. Il corrispettivo riconosciuto compensa tutti gli oneri diretti ed indiretti sostenuti dall'Appaltatore, comprese indagini, rilievi e verifiche, che l'Aggiudicatario ha l'obbligo di prevedere, necessari alla definizione della progettazione esecutiva, comprensiva del Piano di Sicurezza, nonché ogni spesa sostenuta per assolvere ogni altro obbligo e prestazione accessoria prevista a carico o comunque derivante dal contratto.
3. Il corrispettivo riconosciuto compensa altresì tutte le eventuali varianti del progetto esecutivo rispetto al progetto definitivo affidato.
4. Il progetto esecutivo dovrà essere redatto nel rispetto di tutte le norme tecniche vigenti in materia e dovrà comprendere tutti gli elaborati previsti da dette norme.
5. L'Appaltatore dovrà inserire i prezzi, per le singole lavorazioni, nella stima ai soli fini della determinazione degli stati di avanzamento lavori; tali prezzi saranno desunti dall'elenco prezzi di riferimento, parte integrante del presente Capitolato.

15.CONTENUTI DEL PROGETTO

Per la progettazione esecutiva dovranno essere seguite le disposizioni vigenti in materia di opere pubbliche con particolare riferimento all'art. 23 del D.Lgs. 50/2016, nonché alla PARTE II TITOLO II – capo I – sezione IV del D.P.R. 207/10.

In particolare, il progetto esecutivo dovrà determinare in ogni dettaglio i lavori da realizzare e dovrà essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione.

A titolo indicativo, ma non esaustivo, gli elaborati di progetto dovranno sviluppare i seguenti argomenti

- Relazione generale;
- Relazioni tecniche specialistiche;
- Elaborati grafici di dettaglio;
- Elaborati grafici di dettaglio delle aree di cantiere e dei relativi apprestamenti;
- Calcoli esecutivi delle strutture;

- Piani di Sicurezza e Coordinamento;
- Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- WBS;
- Computo metrico estimativo.
- Quant'altro, comunque, necessario all'esecuzione dell'opera.

In particolare, la WBS (Work Break Structure) rappresenta la pianificazione dei lavori nei suoi principali aspetti di sequenza logica e temporale.

Sarà obbligo per l'Aggiudicatario presentare un programma di dettaglio di esecuzione dei lavori riguardante tutte le fasi costruttive intermedie, con la indicazione dell'importo dei vari stati di avanzamento dei lavori.

16. TERMINI E MODALITÀ PER LA PROGETTAZIONE

1. Con ordine di servizio del Responsabile del Procedimento che dispone l'inizio della redazione del progetto esecutivo previsto dall'art. 23 comma 8 del D.Lgs. 50/2016.
2. L'Appaltatore deve presentare un cronoprogramma relativo alla fase di progettazione nel quale dovrà prevedere incontri settimanali con il Responsabile del Procedimento per la verifica dell'andamento dei tempi della progettazione.
3. Il progetto esecutivo di tutti gli interventi e il relativo Piano della Sicurezza in fase di esecuzione, oggetto del presente appalto, dovranno essere consegnati in numero di 3 copie oltre ad una copia su supporto informatico compatibile con i software in dotazione alla Committente entro la data di consegna prevista nell'ordine di servizio del Responsabile del Procedimento.
4. Il progetto esecutivo, non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara; eventuali altre variazioni quantitative o qualitative non hanno alcuna influenza né sull'importo dei lavori che resta fisso e invariabile nella misura contrattuale, né sulla qualità dell'esecuzione, dei materiali, delle prestazioni e di ogni aspetto tecnico, che resta fissa e invariabile rispetto a quanto previsto dal progetto posto a base di gara.
5. Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all'articolo 106, del Codice dei Contratti, oppure nel caso di errori od omissioni riscontrati nel progetto posto a base di gara, le variazioni da apportarsi al progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali con le modalità previste dal capitolato generale d'appalto e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi. La Stazione appaltante procede all'accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni nonché al concordamento dei nuovi prezzi entro 10 (dieci) giorni dall'accertamento della necessità di introdurre nel progetto esecutivo la variazione al progetto posto a base di gara. L'assenso alla variante da parte della Stazione appaltante avviene mediante atto scritto comunicato tempestivamente all'appaltatore; con tale assenso può essere riconosciuta motivatamente una proroga al termine previsto per la presentazione del progetto esecutivo. Tale proroga deve essere adeguata alla complessità e importanza delle modifiche da introdurre al progetto esecutivo ma non può comunque essere superiore ad un quarto del termine previsto inizialmente.
6. La progettazione esecutiva completa in ogni sua parte, unitamente agli eventuali studi, indagini e verifiche supplementari, deve essere consegnata alla Stazione

- appaltante entro 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dalla data di ricevimento del provvedimento di cui al comma 1.
7. Il progetto esecutivo è approvato dalla Stazione appaltante, sentito il progettista del progetto posto a base di gara, entro 20 (venti) giorni dalla sua presentazione da parte dell'appaltatore; l'avvenuta approvazione è comunicata tempestivamente all'appaltatore a cura del RUP.
 8. Qualora il RUP richieda ulteriori studi, indagini e verifiche di maggior dettaglio oltre a quelli di cui al comma 6, ciò non comporta compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'appaltatore, tuttavia con il provvedimento di cui al comma 1 può essere concessa motivatamente una proroga del termine di cui al comma 5, strettamente necessaria all'esecuzione dei nuovi adempimenti.

17.RITARDO NELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 1, nel caso di mancato rispetto del termine per la consegna del progetto esecutivo previsto dall'articolo 13, comma 5, per ogni giorno di ritardo nella consegna della progettazione sarà applicata una penale pari all'1 per mille del corrispettivo professionale offerto.

Non sono consentite proroghe al suddetto termine se non in ragione di cause obiettive, escludenti negligenza o imperizia dell'Appaltatore.

18.VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

1. In osservanza dell'art. 26 comma 6 lett. c del Dlgs. 50/2016 la Verifica del progetto esecutivo verrà effettuata dall'ufficio tecnico della Stazione Appaltante.
2. Consegnato il progetto esecutivo secondo quanto stabilito all'art. 16, entro e non oltre 30 giorni, verrà avviata ed ultimata l'attività di verifica da parte dell'Ufficio tecnico della stazione Appaltante e di validazione da parte del RUP, salvo la necessità di revisioni e integrazioni.
3. L'Aggiudicatario si impegna ad ottemperare alle integrazioni o modifiche richieste dal RUP durante l'attività di verifica in un massimo 10 gg dalla richiesta.

19.CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI

1. Entro il termine di 3 giorni naturali e consecutivi dalla consegna, l'Appaltatore si impegna a consegnare n.3 copie in formato cartaceo e su supporto informatico, in formato editabile e stampato su file, gli elaborati del progetto esecutivo redatti in conformità dell'art. 23 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
2. L'esecuzione dei lavori ha inizio contestualmente alla consegna, risultante da apposito verbale, nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 32 c.8 del D.Lgs. 50/2016.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa il termine perentorio al giorno successivo per procedere alla consegna; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente l'ulteriore termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla

partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta. Egli trasmette altresì un originale del DURC in data non anteriore a tre mesi da quella del verbale di consegna; il DURC è altresì richiesto in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.

20. TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. Il tempo utile per ultimare tutte le prestazioni incluse nell'appalto (progettazione, lavori e forniture) è fissato in 240 (duecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna della progettazione, secondo le specifiche di cui precedente punto 5.
2. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
3. Il Committente, inoltre, si riserva la facoltà di dichiarare la cessazione dei rapporti contrattuali prima della decorrenza dei termini, nel caso in cui sia stato utilizzato l'intero importo contrattuale.

21. PROROGHE

1. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 30 giorni prima della scadenza.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 15 giorni alla scadenza, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al RUP corredata di proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta; il RUP può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 6 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del RUP.
5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente alla metà.
6. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.

22.SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all'appaltatore.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:
 - a. l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
 - b. l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
 - c. l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora il RUP non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
4. Qualora l'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'articolo 107 del codice dei contratti.
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP.
6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.
8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali.

23.SOSPENSIONI ORDINATE DAL RUP

1. Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per particolari necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni che lo hanno indotto ad ordinare di sospendere i lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.
3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell'articolo 21, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 19, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

24.ESECUZIONE DEI LAVORI, DIREZIONE TECNICA E TERZO RESPONSABILE, PENALI

1. In considerazione dell'attività della Stazione Appaltante, i lavori dovranno essere eseguiti tenendo conto della destinazione d'uso degli immobili.
2. L'Impresa dovrà, quindi, prevedere:
 - a) particolari accorgimenti tecnici per garantire la continuità delle attività dell'edificio;
 - b) la possibilità che gli interventi vengano eseguiti in più fasi;
4. L'Impresa ha l'obbligo di eseguire i lavori nel rispetto delle attività che si svolgono nell'edificio e/o immobile ad esso collegato.
5. Gli interventi urgenti, individuati dal Direttore dei lavori, a sua insindacabile valutazione, potranno essere disposti dallo stesso anche a mezzo ordinazione via PEC ed eseguiti dall'impresa nei termini brevi, a tale scopo ordinati, in rapporto alle necessità dell'intervento anche in giorni festivi e/o orari notturni, senza che la ditta aggiudicataria debba pretendere maggiori compensi.
6. Qualora la tardiva esecuzione e/o la mancata esecuzione degli "Ordini d'Intervento", cumulati tra loro, si verifichino per più di tre volte, l'Amministrazione si riserva di provvedere alla risoluzione del contratto senza ulteriore incombenza e con semplice atto amministrativo e incamerando la cauzione.
7. L'Impresa designa un referente tecnico al quale la Direzione dei Lavori della Stazione Appaltante potrà fare riferimento per qualsiasi necessità.
8. L'Impresa dovrà inoltre:
 - indicare un recapito telefonico per conferire (in casi eccezionali e per eventuali richieste di interventi urgenti ed indifferibili) nelle ore serali e nei giorni festivi senza ulteriore aggravio di spesa per la stazione Appaltante;
 - per tutta la durata dell'appalto far conoscere per iscritto il nominativo di un proprio dipendente di fiducia per disporre con la massima rapidità i lavori urgenti come precedentemente stabilito.

- 9. La tardiva ultimazione di tutte le prestazioni incluse nell'appalto rispetto al termine indicato all'art. 19 comporterà l'applicazione di una penale giornaliera fissata nella misura del 1% dell'importo contrattuale.**
10. Le penali saranno determinate dalla D.L. e trattenute senza altra formalità o diffida, sul primo mandato utile di pagamento a qualunque titolo spettante all'affidatario.
11. È fatto in ogni caso salvo il diritto della Stazione Appaltante di far valere la risoluzione del contratto per inadempimento, nonché di richiedere il risarcimento dei danni.

25.CONDOTTA DEI LAVORI

1. L'Impresa aggiudicataria dell'appalto deve organizzare ed eseguire i lavori con personale idoneo, per numero e qualità, in modo da poter realizzare un sistema di gestione delle attività che consenta il raggiungimento di economie di esercizio e garantisca i necessari ritorni in materia di qualità e sicurezza.
2. L'Impresa, inoltre, dovrà risolvere ogni problema connesso agli interventi programmati in modo che la Stazione Appaltante sia sollevata da ogni relativa incombenza e responsabilità.
3. L'Impresa dovrà, in particolare:
 - eseguire gli interventi in armonia con le attività istituzionali della Stazione Appaltante;
 - elaborare la documentazione necessaria, da sottoporre all'esame della Direzione dei Lavori, per tutti gli interventi che richiedono elaborazioni procedurali o certificazioni di regolarità esecutiva;
 - curare la gestione della contabilità degli interventi eseguiti, organizzata in modo da consentire alla Direzione dei Lavori la verifica degli interventi e la conoscenza analitica di tutti i lavori eseguiti per categorie e tipi di intervento, secondo le indicazioni della Stazione Appaltante.
 - deve inoltre nominare il Responsabile del Servizio di prevenzione e comunicarne il nominativo.
 - mantenere la disciplina nei cantieri ed ha l'obbligo di osservare e far osservare ai dipendenti ed agli operai le leggi, i regolamenti, le prescrizioni e gli ordini ricevuti.
4. L'affidatario potrà avvalersi di ditte o lavoratori autonomi in possesso dei requisiti secondo la legge D.M. 37/08 e s.m.i. e, pertanto, abilitati al rilascio di idonea dichiarazione di conformità o rilasciarle esso stesso per interventi di natura impiantistica;

26.SUBAPPALTO E COTTIMI

1. È ammesso il subappalto o il cottimo dei lavori oggetto dell'Appalto nei limiti e nei modi previsti dall'art. 105 del Codice dei Contratti, come modificato dal Decreto semplificazione BIS, secondo le specifiche riportate nel Disciplinare di gara.
2. L'Impresa, comunque, resterà responsabile in solido dei lavori subappaltati con l'impresa subappaltatrice.

27.INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dell'attività di progettazione esecutiva:
 - a. la necessità di rilievi, indagini, sondaggi, accertamenti o altri adempimenti simili, già previsti nel presente capitolato speciale o che l'appaltatore o i progettisti dell'appaltatore ritenessero di dover effettuare per procedere alla progettazione esecutiva, salvo che si tratti di adempimenti imprevisti ordinati esplicitamente dal RUP per i quali è concessa la proroga ai sensi dell'articolo 20;
 - b. l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - c. le eventuali controversie tra l'appaltatore e i progettisti che devono redigere o redigono il progetto esecutivo.
2. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:
 - a. il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b. l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - c. l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - d. il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e. il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;
 - f. le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - g. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - h. le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o in osservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - i. le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 36-bis, comma 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248.
3. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori,

- tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
4. Non costituiscono altresì motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione la mancata o la ritardata consegna del progetto esecutivo alla Stazione appaltante, né gli inconvenienti, gli errori e le omissioni nella progettazione esecutiva.
 5. Le cause di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 17, di sospensione dei lavori di cui all'articolo 18, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 23, né per l'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 27.

28.RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

1. L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per la presentazione del progetto esecutivo superiore a 15 (quindici) giorni naturali consecutivi, produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 108 del Codice dei contratti, per grave inadempimento dell'appaltatore, senza necessità di messa in mora, diffida o altro adempimento.
2. L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori o delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 108 del Codice dei contratti.
3. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
4. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 23 è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora.
5. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

29.MANCATA APPROVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

1. Qualora il progetto esecutivo redatto a cura dell'appaltatore non sia ritenuto meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell'appaltatore medesimo. In tal caso nulla è dovuto all'appaltatore per le spese sostenute per la progettazione esecutiva.
2. Non è meritevole di approvazione il progetto esecutivo:

- a. che si discosti dalla progettazione posta a base di gara in modo da compromettere, anche parzialmente, le finalità dell'intervento, il suo costo o altri elementi significativi dello stesso progetto a base di gara;
 - b. che sia in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di sicurezza, igienico sanitaria, superamento delle barriere architettoniche o altre norme speciali;
 - c. che sia redatto in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle parti in sottosuolo, alle parti strutturali e a quelle impiantistiche;
 - d. che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e architettura, non illustri compiutamente i lavori da eseguire o li illustri in modo non idoneo alla loro immediata esecuzione;
 - e. nel quale si riscontrino errori od omissioni progettuali come definite dal Codice dei contratti;
 - f. che, in ogni altro caso, comporti una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi rispetto a quanto previsto dalla progettazione a base di gara.
3. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, per cause non imputabili all'appaltatore, la Stazione appaltante recede dal contratto e all'appaltatore sono riconosciuti i seguenti importi:
- g. le spese contrattuali sostenute, ai sensi dell'articolo 139 del regolamento generale;
 - h. le spese per la progettazione esecutiva come determinate nei documenti di gara;

CAPO 4 – DISCIPLINA ECONOMICA

30. ANTICIPAZIONE

1. Ai sensi dell'articolo 35 DEL Dlgs. 50/2016 è dovuta alla ditta appaltatrice un'anticipazione pari al 30% dell'importo contrattuale, compatibile con le disponibilità finanziarie della stazione appaltante, secondo quanto stabilito dalla Legge 77/2020 e ss.mm.ii.. L'importo dell'anticipazione sarà detratto all'atto del pagamento del primo stato di avanzamento.

31. PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

1. La Stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale per la progettazione esecutiva in corresponsione della prima rata di acconto in favore dell'affidatario entro trenta giorni dalla consegna dei lavori.
2. I pagamenti di cui al comma 1 sono subordinati alla regolare approvazione del progetto esecutivo redatto a cura dell'appaltatore e, anche dopo la loro erogazione, restano subordinati al mancato verificarsi di errori od omissioni progettuali.

32. Pagamenti in acconto

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell'importo

delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore al 20% dell'importo contrattuale.

2. Il pagamento dei corrispettivi per i lavori eseguiti sarà effettuato su certificati di pagamento firmati dal RUP, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge.
3. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
4. Entro i 30 giorni successivi dalla data di ricezione della predetta comunicazione dell'impresa, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità dei lavori eseguiti e il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento.
5. Tutte quelle lavorazioni ritenute dalla Direzione Lavori non eseguite a regola d'arte non verranno ammesse nella contabilità del SAL e, quindi, non si procederà alla loro liquidazione.
6. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale.
7. L'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
 - a. all'acquisizione del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori;
 - b. ai sensi dell'art. 30 comma 5 del Dlgs. 50/2016 in caso di inadempienza contributiva risultante dal Durc in merito alla corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti, sia per quanto lo riguarda direttamente che per quanto riguarda gli eventuali subappaltatori; la stazione appaltante trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

33.PAGAMENTI A SALDO

1. Il conto finale dei lavori è redatto successivamente alla loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al RUP. Con il conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 5 giorni.
3. Se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
4. La rata di saldo, nulla ostando, è pagata dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice civile. Il

pagamento è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016.

6. La garanzia fideiussoria di cui al comma 5 deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:
 - a. importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
 - b. la garanzia ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;
 - c. la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.
7. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
8. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
9. Ai sensi dell'articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, il pagamento a saldo è subordinato all'acquisizione del DURC da parte della Stazione appaltante relativo all'appaltatore nonché agli eventuali subappaltatori ai sensi dell'art. 30 comma 5 del Dlgs. 50/2016.

34. REVISIONE PREZZI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito in legge con modificazioni del 28 marzo 2022, n. 25, è prevista, in deroga all'art. 106, comma 1, lett.a) quarto periodo, , le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento, attingendo dai ribassi d'asta della gara e/o dalle somme a disposizione della stazione appaltante. Per l'iter di riconoscimento delle variazioni dei prezzi si rinvia a quanto disciplinato dall' art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito in legge con modificazioni del 28 marzo 2022, n. 25.

35. APPROVAZIONE DEI NUOVI PREZZI NON CONTEMPLATI NEL

CONTRATTO

1. Ai sensi dell'art. 163 del D.P.R. 207/2010, quando sia necessario eseguire una speciale lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:
 - a. in prima istanza, desumendoli dai prezzi DEI relativi ad Impianti Tecnologici ed Impianti Elettrici;
 - b. in seconda istanza, ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
 - c. quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.
2. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.
3. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, ed approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.
4. Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applica il disposto di cui al Codice dei Contratti.
5. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Stazione Appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

36.CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

CAPO 5 – CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

37.LAVORI A CORPO

1. L'Appalto in oggetto è stipulato "a corpo". L'Appaltatore, avendo esaminato il progetto definitivo dei lavori in appalto, comprensivo delle sue proposte e integrazioni tecniche, lo riconosce proprio e quindi sufficiente ai fini

dell'elaborazione del progetto esecutivo; ed ha dato atto, inoltre, che l'opera può essere eseguita al prezzo offerto, fatto salvo quanto indicato rispetto all'obbligatorietà della clausola di revisione dei prezzi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni, in legge 28 marzo 2022, n 25.

2. Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori, e per tali variazioni la direzione lavori, sentito il RUP e con l'assenso dell'appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate "a corpo".
3. Nei casi di cui al comma 1, qualora il prezzo complessivo non sia valutabile mediante l'utilizzo dei prezzi unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d'asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
4. Nel corrispettivo per l'esecuzione dell'eventuale lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
5. La contabilizzazione dell'eventuale lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
6. La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico non costituiscono lavoro a corpo.
7. Gli oneri per la sicurezza sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

38. LAVORI IN ECONOMIA

1. La contabilizzazione dei lavori in economia, se accertati dalla DL, è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall'articolo 179 del D.P.R. 207/2010.
2. Gli oneri per la sicurezza per la parte eseguita in economia sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri.

39. VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D'OPERA

I materiali a piè d'opera, ove accettati dalla direzione lavori e depositati presso il cantiere con oneri di sorveglianza diurna e notturna a cura e spese dell'appaltatore, potranno

essere compresi negli stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti e valutati al 50% del loro prezzo in opera.

CAPO VI. CAUZIONI E GARANZIE

40. GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

41. RIDUZIONE DELLE GARANZIE

Gli importi della garanzia fideiussoria possono essere ridotti secondo le indicazioni degli artt. 93 e 103 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

42. OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'IMPRESA

Obblighi assicurativi per la progettazione

1. Ai sensi dell'art. 24 comma 4 secondo periodo del D. Lgs n. 50/2016, il gruppo di professionisti o il professionista aggiudicatario è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa per un massimale di € 500.000,00 che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione e deve coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto definitivo/esecutivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi durante l'esecuzione dei lavori fino al collaudo. Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nella polizza restano a totale carico dell'Aggiudicatario che dovrà consegnare, prima della stipula del Contratto, copia della polizza stessa unitamente al relativo certificato di Assicurazione
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Obblighi assicurativi per la realizzazione dei lavori

3. L'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
4. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio o di certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. attività produttive 12 marzo 2004, n. 123.

5. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
 - prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto;
 - essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.
6. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari al 5% (cinque per cento) della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000,00 ed un massimo di 1.500.000,00 di euro.
7. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:
 - in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 5, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
 - in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.
8. Le garanzie di cui ai commi 5 e 6, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

CAPO VII. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

43. VARIAZIONE DEI LAVORI

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che, a suo insindacabile giudizio, ritenga opportune, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dal presente capitolato generale d'appalto, e dal D.Lgs. 50/2016.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.
3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si ritenesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

4. Per le modifiche nonché le varianti del contratto in corso di validità si applicano le disposizioni dell'art. 106 del D.Lgs. n.50/2016.

44.PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale.
2. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.

CAPO VIII. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

45.NORME DI SICUREZZA GENERALI

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
5. L'appaltatore informa le lavorazioni, nonché le lavorazioni da lui direttamente subappaltate, al criterio «incident and injury free».

46.SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 15 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

47.DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

1. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2 art. 26 D.Lgs. 81/08, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, con riferimento all'attività del

datore di lavoro committente, sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici e del D.Lgs. n. 81/2008, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

2. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

48.PIANO DI SICUREZZA

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento redatto dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008, e integrante il progetto a base di gara.

49.MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

1. Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese dal piano stesso.

50.OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. 81/2008.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'art. 100 e all'Allegato XV del D.Lgs.81/2008.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del

coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

4. Il piano di sicurezza e coordinamento, ovvero il piano di sicurezza sostitutivo formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. L'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

CAPO IX. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

51.SUBAPPALTO

1. Per il Subappalto, trattandosi di categoria prevalente, nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto semplificazione BIS, è vietata l'affidamento a terzi dell'integrale esecuzione delle prestazioni e delle lavorazioni. Il concorrente indica all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
2. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
3. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui all'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal Decreto Semplificazione bis.
4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
 - l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
 - il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
 - all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
 - il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

52.RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di

subappalto, indipendentemente dalla percentuale di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto- legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Ai sensi dell'articolo 35, commi da 28 a 30, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore dell'effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.
5. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo al subappaltatore, che gli adempimenti di cui al comma 4 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente affidati in subappalto sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di quest'ultimo della predetta documentazione.
6. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma 4 non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.

53. PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
2. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all'acquisizione del DURC del subappaltatore da parte della Stazione appaltante.
3. Qualora l'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui al comma 1, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non provveda.

CAPO X. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

54.ACCORDO BONARIO E TRANSAZIONE

1. Qualora, in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui all'art. 205 del D.Lgs. 50/2016.
2. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 50/2016.

55.DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del precedente art. 59 e l'appaltatore confermi le riserve, trova applicazione il comma 2.
2. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è attribuita al procedimento arbitrale ai sensi del D.Lgs. 50/2016. Il terzo arbitro con funzioni di presidente è nominato dalle parti o, su delega di queste, dai primi due arbitri e, in caso di inerzia o mancato accordo entro un termine perentorio definito dalla parte diligente, dalla Camera arbitrale in applicazione del D.Lgs. 50/2016.
3. L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
4. La sede del collegio arbitrale è quella della stazione appaltante.

56.CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a. nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b. i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c. è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

- d. è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 (venti) per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
 3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
 4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
 5. Ai sensi dell'articolo 36-bis, commi 3, 4 e 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.
 6. Qualora l'appaltatore abbia meno di dieci dipendenti, in sostituzione degli obblighi di cui al comma 5, deve annotare su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro in posizione protetta e accessibile, gli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. I lavoratori autonomi e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori, deve provvedere all'annotazione di propria iniziativa.
 7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

57.RESCSSIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
 - a. frode nell'esecuzione dei lavori o reati accertati ai sensi del D.Lgs. 50/2016;
 - b. inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - c. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - d. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e. sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - f. rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - g. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - h. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - i. nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 42 e seguenti del presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza.
2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
5. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

- a. ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
 - b. ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
 - l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi, risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 - l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
6. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

CAPO XI. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

58. ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice, il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se

questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato.

59. COLLAUDO O ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.
2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato o nel contratto.

60. PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del RUP, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.

CAPO XII. NORME FINALI

61. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d'Appalto, al D.P.R. 207/2010 e al presente capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
 - a. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti, per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
 - b. i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
 - c. l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
 - d. l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare, qualora effettuato, è fatto obbligo di prevedere almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
 - e. le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
 - f. il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
 - g. il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai

materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

- h. la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- i. la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- j. le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- k. l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
- l. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- m. la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di idonei spazi ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;
- n. la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- o. la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
- p. l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

- q. l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
2. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (enti pubblici, privati, aziende di servizi ed altre eventuali), interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
- Dovrà inoltre provvedere a tutti i permessi e licenze necessarie nonché alle occupazioni provvisorie per l'impianto dei cantieri, per la costruzione dei depositi, per l'occupazione delle aree per uffici di cantiere, baracche, magazzini, strade di accesso ed opere provvisorie di qualsiasi genere e per ogni altra esigenza per l'esecuzione dei lavori.
3. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per la consegna all'Amministrazione a lavori ultimati, prima del certificato di ultimazione dei lavori, dei disegni finali di cantiere, aggiornati e perfettamente corrispondenti alle opere edili ed agli impianti realizzati, con l'indicazione dei componenti e materiali installati. Tale documentazione finale dovrà essere fornita anche su CD in formato Autocad o DXF. Particolare cura va riservata al posizionamento esatto, in pianta e nelle sezioni, degli impianti.
4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'Appaltatore ai prezzi di contratto.
5. A fine lavori l'appaltatore dovrà fornire alla Stazione appaltante i seguenti documenti:
- a. Dichiarazione di conformità o di collaudo degli impianti, così come prescritto dagli artt. 7 e 9 del decreto-legge 22 gennaio 2008, n. 37;
 - b. Dichiarazione rilasciata da professionista, competente in materia e iscritto all'albo professionale relativo (perito o ingegnere) in cui si attesti che tutte le opere elettriche eseguite nel corso dell'appalto sono conformi alla Legge 186/68;
 - c. Per gli elementi costitutivi classificati ai fini della resistenza al fuoco sarà necessario fornire le certificazioni di resistenza al fuoco dell'elemento rilasciata da laboratori autorizzati, la dichiarazione di corrispondenza dell'elemento in opera con quello certificato e della corretta posa in opera a firma dell'installatore con allegate le dichiarazioni di conformità del materiale e del prodotto da parte del fornitore e copie dell'omologazione del prototipo. Dalla dichiarazione si devono evincere tipologia, dati commerciali d'identificazione e ubicazione dei materiali o prodotti;
 - d. Per i materiali classificati ai fini della reazione al fuoco sarà necessario fornire le dichiarazioni di corretta posa in opera a firma dell'installatore, da cui si devono evincere tipologia, dati commerciali d'identificazione e ubicazione dei materiali o

- prodotti, e alle quali sono allegate le dichiarazioni di conformità del materiale o del prodotto da parte del fornitore e copie dell'omologazione del prototipo;
- e. Quant'altro richiesto dai capitolati specifici relativi a impianti e opere edili.

62. Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore è obbligato:
 - a. ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato, non si presenti;
 - b. a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottoposti dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
 - c. a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente capitolato d'appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
 - d. a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.
2. L'appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.
3. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

63. Custodia del cantiere

È a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante, e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Ai sensi dell'articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente prescrizione comporta la sanzione dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda da euro 51,00 ad euro 516,00.

64. Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito i necessari cartelli indicatori recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

65. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - le spese contrattuali;
 - le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (permessi, occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono, altresì, a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.